



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

Settore IV
Servizio SEGRETERIA
Responsabile del procedimento: BEVILACQUA PAOLO
Tel: 0444705614
Fax: 0444694888
Rif. Protocollo in entrata

Reg. Generale Nr. 181

Montecchio Maggiore, 15-12-2009

Oggetto:

DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E TURNAZIONE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE: ANNO 2010

IL DIRIGENTE SETTORE 1^

VISTA la deliberazione della G.R. 18.03.05 n. 977, con la quale sono stati rideterminati i criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburanti in attuazione a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. b) della L.R. 23.10.2003, n. 23;

VISTO l'art. 54 lettera d) del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 con il quale viene fra l'altro, attribuita ai Comuni la funzione amministrativa relativa alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, esclusi gli impianti autostradali;

VISTO il piano per l'anno 2010 dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante siti nel territorio della provincia di Vicenza, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 403 del 10.11.2009 dichiarata immediatamente eseguibile, comprensiva degli allegati "A" e "B", comunicata dalla Provincia di Vicenza Area Servizi al cittadino Servizio Trasporti con nota prot. n. 85489 del 18.11.2009, pervenuta al n. 34838 del prot. generale del Comune in data 25.11.2009, agli atti;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 23 ottobre 2003 n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti";

VISTO in particolare modo l'art. 6 lettera g) della citata L.R. n. 23/2003;

RITENUTO pertanto sulla base di quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari sopra richiamate, di fissare i nuovi orari di apertura e chiusura e turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di distribuzione di carburanti nel territorio comunale per l'anno 2010;

ORDINA

gli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione ubicati nel Comune di Montecchio Maggiore devono osservare la seguente normativa per quanto attiene agli orari di apertura e chiusura.

Art. 1 Efficacia

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefatti ed il metano.

Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, autorimesse, aree degli alberghi, dei motel e dei complessi commerciali.

Art. 2 Orario giornaliero.

1. Gli impianti stradali di carburanti assistiti da personale devono osservare l'orario minimo settimanale di cinquantadue ore rapportate su cinque giorni e mezzo, fermo restando l'orario medio giornaliero di ore 9 e 30 minuti.
2. L'orario ha carattere flessibile e, pertanto, i gestori possono scegliere un proprio orario entro i seguenti limiti intesi sia per il periodo invernale che estivo:
 1. – apertura non prima delle ore 5.00;
 2. – chiusura non dopo le 22.00;
 3. – chiusura domenicale e festiva;
 4. - chiusura infrasettimanale di mezza giornata (mattino o pomeriggio), osservando un orario minimo di ore 4,45 e massimo di ore 6,15. In caso di chiusura pomeridiana l'apertura del mattino deve concludersi entro le ore 13.00; nel caso di chiusura antimeridiana, l'apertura pomeridiana non può avvenire prima delle ore 13.00;
1. L'orario così determinato va comunicato al Comune con lettera raccomandata a.r., fax, o consegnato al protocollo generale del Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio della sua applicazione e non potrà essere modificato prima di sei mesi da tale data.
2. La ditta verrà invitata a presentare una nuova proposta più consona all'esigenza del servizio, qualora, venissero ravvisati motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio, senza che questo comporti un aumento di orario.
3. Per gli impianti siti in particolare zone lontane dai centri abitati, dove nella giornata del sabato la circolazione stradale risulti limitata o nulla (zone industriali, zone direzionali, etc.) il Comune, su richiesta del gestore e sentita la Provincia e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può autorizzare un orario settimanale articolato su cinque giorni.

4. In attesa della determinazione dell' orario da parte di ciascun gestore – sulla base di quanto fissato al comma 2 l'orario di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante e' il seguente:

a) - periodo invernale: dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

b) - periodo estivo : dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30.

c) - l'inizio e la durata dei periodi vengono determinati in corrispondenza della fissazione dell'ora legale.

Art.3

Turni di apertura domenicale e festiva e di chiusura infrasettimanale.

1. Nei giorni festivi e' prevista l'apertura, con il rispetto dell'orario fissato al citato art. 2) di un numero di impianti non inferiore al 10% di quelli esistenti e funzionanti in ciascun territorio provinciale, conformemente al piano dei turni infrasettimanali, domenicali, festivi predisposti dalla provincia di Vicenza con provvedimento della Giunta Provinciale n. 403 del 10.11.2009 Allegati "A" e "B" con l'orario sopra determinato od opzione scelta e adottato dal Comune con il presente provvedimento.
2. Nella giornata del sabato o in altro giorno della settimana, a scelta del gestore, e' prevista l'apertura di mezza giornata, con il rispetto dell'orario di cui all'art. 2, di un numero di impianti stradali di carburanti non inferiore al 10% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio provinciale conformemente al piano dei turni di cui sopra.
3. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì, e se questo e' festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero e' dovuto per le festività infrasettimanali e per mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
4. Per gli impianti siti in particolari zone lontane da centri abitati dove nelle giornate domenicali e festive la circolazione stradale risulti limitata o nulla (zone industriali, aree direzionali, etc), il Comune, con apposito provvedimento, può concedere, sentita la provincia, la deroga alla osservanza dei turni di apertura domenicali e festiva.
5. Nei giorni e nelle zone oggetto di limitazione alla circolazione del traffico per motivi ambientali, o per eccezionali motivi o necessità locali, il Comune, con apposito provvedimento autorizza l'esonero del turno domenicale o festivo degli impianti interessati.

Art.4

Pubblicità degli orari e dei turni infrasettimanali e festivi.

1 I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal comune e visibile al Pubblico, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura, il turno di apertura domenicale e festivo ed il turno di riposo infrasettimanale.

Art.5

Impianti con apparecchiatura a moneta o a lettura ottica (self- service pre-pagamento).

1. Le apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self - service pre – pagamento), nonché gli apparecchi accettatori di carta di credito devono, di norma, rimanere sempre funzionanti anche quando l'impianto rimane chiuso in applicazione degli art. 2, 3, 6 e 7 a condizione che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e quindi senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.
2. Nel periodo di ferie, su scelta del gestore, può essere sospeso il funzionamento delle apparecchiature self-service pre-pagamento.

Art. 6

Ferie

1. Su domanda dei gestori, viene autorizzata dal Comune la sospensione dell'attività per un periodo di ferie non superiore a tre settimane per ciascun anno solare, di cui due possono essere consecutive, fruibili in qualsiasi periodo.
2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base ad un criterio di fruizione graduale che prevede comunque l'apertura di almeno il 20% degli impianti in modo da assicurare il servizio alla utenza motorizzata.
3. Nel periodo di ferie, su scelta del gestore, può essere sospesa l'attività delle apparecchiature self-service pre-pagamento.

Art. 7

Attività complementari

1. Le attività complementari a servizio dell'autoveicolo presenti nell'impianto, le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana periodica, facenti parte dello stesso complesso devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'UTF, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti rispettivamente dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 4 della L. n. 29/2007.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per la vendita della stampa quotidiana e periodica, rilasciate in deroga ai piani di settore secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 della D.G.R. 26 maggio 2004, n.1562, sono assentite, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. I) della L. n. 57/2001, esclusivamente ai soggetti titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'UTF, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 21.09.2007 n. 29, salvo loro rinuncia a favore dei titolari dell'autorizzazione petrolifera.

3. Tali attività, in quanto in deroga ai parametri comunali e, peraltro, di servizio esclusivo degli utenti dell'impianto, osservano l'orario e turni previsti dagli articoli 2 e 3 per l'impianto di distribuzione di carburanti cui sono annesse.
4. Le attività complementari presenti negli impianti dotati di dispositivi self service pre-pagamento gestite direttamente dal gestore o da altro soggetto, previa rinuncia del gestore, le cui autorizzazioni sono state rilasciate non in deroga alla normativa di settore possono effettuare un orario diverso da quello dell'impianto. In tal caso deve essere comunicato al Comune settore l'orario di apertura delle stesse.
5. Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale possono funzionare anche oltre l'orario e i turni di cui agli articoli precedenti.

Art. 8 Esenzioni.

1. Gli impianti di distribuzione di metano e/o di gas di petrolio liquefatto (GPL), anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, sono esentati, limitatamente alla erogazione di tali prodotti, dall'osservanza di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura di cui agli artt. 3 e 6, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti, salvo il caso in cui l'impianto sia dotato delle apparecchiature self - service pre-pagamento.
2. Possono essere autorizzate esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni di cui agli artt. 3 e 6, nei seguenti casi:
 - per manifestazioni che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
 - per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.

Art. 9 Disposizioni generali.

1. Non sono soggetti alla disciplina del presente provvedimento gli impianti di distribuzione carburanti siti sulle autostrade e sui tronchi classificati autostradali.
2. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e delle categorie interessate.
3. L'amministrazione Comunale deve garantire il libero accesso all'impianto prevedendo il divieto di sosta nonché zone di rimozione forzata del mezzo nell'area antistante le entrate e le uscite dell'impianto stesso.

4. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante e' consentito anche nelle ore in cui gli impianti stessi sono chiusi al pubblico.

Art. 10
Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
2. In caso di recidiva e' disposta anche la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

IL DIRIGENTE SETTORE 1^